

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi dell'atto di governo 19, schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttivi del dlgs 112/2017 sulla impresa sociale

### **Considerazioni generali**

L'atto di governo 19 interviene sulla disciplina delle attività delle imprese sociali, in linea con la delega, prevista dall'articolo 6 della legge 106 del 6 giugno del 2016, e con la previsione di possibili interventi correttivi, contenuta sempre nello stesso provvedimento legislativo, ma all'articolo 1, comma 7.

Sotto il profilo formale, l'atto di governo 19 non presenta pertanto elementi ostativi.

Rispetto ai contenuti, l'atto di governo 19 interviene su alcuni aspetti che, fin dal primo momento, si segnalano come evidentemente critici: il lavoro e il fisco.

L'impresa sociale nasce nel nostro Paese nel 2006, con il decreto legislativo 155, anche per cercare di regolare un settore in forte evoluzione, a causa pure del progressivo arretramento della pubblica amministrazione, in particolare nelle attività socio-assistenziali.

Il labile confine fra lavoro subordinato e volontariato alimenta nel tempo una situazione di elusione delle normative vigenti sul versante contributivo, assicurativo e fiscale.

Il ragionamento vale per le imprese sociali, ma anche per le cooperative sociali, un aspetto sul quale si focalizza l'azione ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro che, per l'anno in corso, ha in programma un focus specifico sulle categorie di lavoratori che, per ragioni sociali ed economiche, si trovano in una posizione di svantaggio, la quale si ripercuote sulle condizioni occupazionali che le persone sono costrette loro malgrado ad accettare.

Il rischio elusione rimane alto, per cui sarebbe utile un intervento del Parlamento affinché l'Ispettorato nazionale del lavoro produca un focus specifico sulle imprese sociali e le cooperative sociali, spaccettando il dato da quello complessivo relativo al mondo cooperativo. Oggi, infatti, sappiamo che, dopo un'attività di intelligence precedente, non è in regola il 55% delle cooperative ispezionate, vale a dire 1.826 su un totale di 3.317, per quasi 17mila lavoratori irregolari. Numeri sicuramente importanti sui quali è opportuno riflettere a fondo.

L'atto di governo 19, rispetto al tema del lavoro, interviene sui criteri di computo dei lavoratori molto svantaggiati, considerati tali ai sensi della normativa vigente che richiama il relativo Regolamento Ue.

Si tratta di una scelta delicata, poiché sposta l'attenzione dell'impresa sociale dal lavoratore ai servizi erogati. In altri termini, per la qualifica di sociale conta più il tipo di servizio offerto al cittadino piuttosto che l'occupazione delle persone in situazione di disagio economico, sociale, familiare.

Spetta al legislatore indirizzare le scelte su un binario piuttosto che su un altro, però è evidente che una attenzione ai lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, soprattutto nel momento in cui il Paese si è dotato di un primo strumento di sostegno al reddito di ultima istanza, è necessaria.

Positivo il contenuto dell'articolo 6 dell'atto di governo 19, laddove si chiarisce che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva.

È un principio fondamentale e condivisibile che andrebbe, peraltro, esteso alle prestazioni erogate dalle imprese sociali, le quali, rispetto a quelle che dovrebbero essere garantite dallo Stato, dovrebbero essere complementari e non sostitutive in un'ottica di salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni.

In linea di principio, la previsione del maggiore tempo per l'adeguamento degli Statuti e l'estensione a ritroso da tre a cinque anni per poter accedere ai contenuti dell'articolo 18 del dlgs 112/2017 non presenta controindicazioni evidenti.

Più in generale, è da valutare l'impatto delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo 112/2017.

Nelle ultime settimane, la stampa specializzata ha dato ampio risalto ad alcune iniziative patrocinate da soggetti pubblici, compresi i ministeri dello sviluppo economico e dei beni e attività culturali e del turismo.

I numeri, da aggiornare, evidenziano una marcata preferenza dello strumento della cooperativa sociale rispetto a quello dell'impresa sociale, in un rapporto di uno a dieci.

Leva fiscale, semplificazione burocratica ed allargamento dei servizi erogabili sono tutti aspetti che potrebbero portare ad un maggiore utilizzo di uno strumento che, se ben regolato, potrebbe rappresentare una applicazione concreta del principio contenuto all'articolo 46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione dell'impresa.

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - Oggetto	Il presente decreto legislativo modifica il dlgs 112/2017.	Il dlgs 112/2017 rivede la disciplina in materia di impresa sociale. È entrato in vigore il 20 luglio del 2017.
Art. 2 - Modifiche all'art. 2 del dlgs 112/2017	L'articolo 2 rivede i criteri di computo dei lavoratori molto svantaggiati, i quali non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi.	La modifica riduce la possibilità di avere alle dipendenze lavoratori svantaggiati, come individuati nel Regolamento Ue 651/2014.
Art. 3 - Modifiche all'art. 3 del dlgs 112/2017	È aggiunto il comma 2-bis: non è considerata distribuzione di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, se effettuati da imprese sociali in forma di cooperativa.	L'articolo 3 del dlgs 112/2017 definisce il criterio dell'assenza di scopo di lucro nella impresa sociale. Il richiamo alla legge, più che allo statuto, dovrebbe comunque garantire l'assenza di fenomeni elusivi.
Art. 4 - Modifiche all'art. 4 del dlgs 112/2017	Le associazioni o le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle Ipb possono detenere il controllo di un'impresa sociale.	L'articolo 4 attiene alla struttura proprietaria e alla disciplina dei gruppi. La modifica introdotta deroga al principio generale per le quali le società con unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono detenere il controllo di un'impresa sociale.
Art. 5 - Modifiche all'art. 12 del dlgs 112/2017	L'articolo 12 si applica salvo quanto previsto dal codice civile per le società cooperative.	L'articolo 12 è relativo alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, alla cessione d'azienda e alla devoluzione del patrimonio di un'impresa sociale.
Art. 6 - Modifiche all'art. 13 del dlgs 112/2017	All'articolo 13, è aggiunto un riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), relativo alle retribuzioni maggiorate di professionalità con specifiche competenze. Un comma aggiuntivo specifica che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva. Tali prestazioni non concorrono ai costi di servizio, fatta eccezione per l'assicurazione Inail e di responsabilità civile.	Le previsioni contenute nel presente articolo appaiono condivisibili, per ridurre il rischio di lavoro sommerso.
Art. 7 - Modifiche all'art. 17 del dlgs 112/2017	Le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del dlgs 112/2017 hanno tempo diciotto mesi per adeguarsi; si specifica altresì che è possibile adeguare gli statuti, introducendo eventualmente delle clausole in deroga.	L'adeguamento slitta quindi al 19 gennaio 2019, dal 19 luglio 2017.
Art. 8 - Modifiche all'art. 18 del dlgs 112/2017	L'articolo 8 modifica in diverse sue parti l'articolo 18 del dlgs 112/2017. Nello specifico, non costituiscono reddito imponibile le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva né quelle destinate ad apposite riserve; le riserve possono essere	L'articolo 18 disciplina le misure fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali. Nel complesso le modifiche apportate non sembrano presentare elementi critici.

	<p>utilizzate a copertura di perdite; non è possibile distribuire utili, laddove le riserve non siano state ricostituite. Non concorrono a formare reddito imponibile neanche le imposte sui redditi (il riferimento è all'art. 83 del Dpr 917/1986). Cambia anche il primo periodo del comma 3: si chiarisce che la detrazione d'imposta sul reddito lorda sul reddito delle persone fisiche si applica sulle somme versate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono ricomprese le imprese che hanno acquisito la qualifica da non più di cinque anni (nella versione vigente si parla di trentasei mesi). L'investimento massimo detraibile deve essere mantenuto per almeno cinque anni (prima tre). Il termine di cinque anni sostituisce quello di tre anche al comma 4, relativamente all'Ires; stessa modifica temporale pure al successivo comma 5. Cambia un riferimento normativo al comma 7, mentre è aggiunto il comma 8-bis che impone alle amministrazioni vigilanti di trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, al termine dei quali l'Amministrazione risponde alle amministrazioni vigilanti per l'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale. Il comma 8-ter dispone, in caso di violazione delle presenti disposizioni, la gestione commissariale (art. 2545-sexiesdecies del codice civile).</p>	
<p>Art. 9 – Clausola di invarianza</p>	<p>Non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Il dlgs 112/2017 ha una copertura finanziaria all'articolo 20.</p>
<p>Art. 10 – Entrata in vigore</p>	<p>Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>	